



# COMUNE DI FOGGIA



## PROGETTO DEFINITIVO

### - PROGETTO AGROVOLTAICO -

**IMPIANTO DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO  
FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA**

Committente:

**Grupotec Solar Italia 11 s.r.l.**

Via Statuto, 10  
20121 Milano (MI)



**StudioTECNICO  
Ing. Marco G Balzano**

Via Canello Rotto, 3  
70125 BARI | Italy  
+39 331.6794367

[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Spazio Riservato agli Enti:



REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	10/02/2023	MGM	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

**SV782**

Data Elaborato:

**10/02/2023**

Revisione:

**R0**

Titolo Elaborato:

**Certificato di Destinazione Urbanistica**

Progettista:

**ing.MarcoG.Balzano**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341  
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837  
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

**A.05**



**COMUNE DI FOGGIA**

Palazzo di Città - Piano 3° Corso G. Garibaldi, n. 58 - 71121 Foggia / Tel. Centr. 0884/792111



**AREA TECNICA - Servizio Urbanistica**

Foggia, li 06.10.2021

Prot. n. 10418

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
(ai sensi dell'Art. 30 - Comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001)

**Vista** la domanda presentata in data 30/09/2021 registrata al prot. n. 98960, dall'Ag. Nicola GRAVINA tecnico incaricato, intesa ad ottenere la certificazione di destinazione urbanistica delle particelle sotto elencate;

**Visto** l'art. 30, c.3, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

**Vista** la documentazione catastale allegata alla già menzionata domanda;

**Visto** il Piano Regolatore Generale vigente, approvato definitivamente con delibera di Giunta regionale n. 1005 del 20-07-2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05-09-2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10-09-2001 e successivo avviso sindacale del 27-09-2001 di deposito, presso questa Sezione, dei relativi atti;

**Vista** la Deliberazione Regionale n. 154 del 10-02-2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10-03-2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 16-03-2009, con la quale, la Giunta Regionale, ha preso atto dell'adeguamento degli atti ed elaborati del P.R.G. del Comune di Foggia alle condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con delibere n. 7914 dell'11-11-1997 e n. 1005 del 20-07-2001, operato dal Comune con la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02-10-2008, con l'introduzione negli atti stessi delle precisazioni di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G., in relazione riportati e da intendersi integralmente trascritti nel deliberato;

**Visto** le disposizioni previste dalle norme approvate con D.P.G.R. n. 618 del 02/04/1976 e successive sistemazioni urbanistiche adottate dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Zona produttiva - Agglomerato Incoronata.

**Visto** le varianti urbanistiche in ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive su area agricola, i cui estremi autorizzativi sono presenti nel certificato se oggetto di richiesta;

**Visto** il Piano Comunale dei Tratturi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15-06-2011, ai sensi della L.R. n. 29/2003;

**Visto** il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Regione Puglia, aggiornato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, pubblicato in G.U. n. 194 del 20-08-2019;

**Vista** la deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale, con la deliberazione n. 240 del 08.03.2016 e successive modificazioni, pubblicata sul BURP n. 32 del 22/03/2016, con la quale ha approvato alcuni aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Vista** la deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 57 del 28.05.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato definitivamente il Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4/2013;

**Visto** il Piano di Rischio Aeroportuale "Gino Lisa", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 18.07.2013;

**Visti** gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 30 - Lottizz. abusiva - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);

**Visto** gli elementi presentati con la domanda e le risultanze degli atti e della documentazione tecnica in possesso di questo Ufficio;

**CERTIFICA**

le seguenti destinazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche:

**Foglio 63 - Mappali 1 - 15**

<b>Destinazione</b>
PRG - Zona E
P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

**Foglio 63 - Mappali 13 - 14**

<b>Destinazione</b>
PRG - Zona E

**Foglio 64 - Mappali 5 - 6**

<b>Destinazione</b>
PRG - Zona E

**Foglio 66 - Mappali 15 - 19**

<b>Destinazione</b>
PRG - Zona E
P.C.T. - Cod. 45 - Fascia di rispetto

**Foglio 66 - Mappali 2 - 12 - 14 - 16 - 21 - 22**

<b>Destinazione</b>
PRG - Zona E

**SPECIFICHE TECNICO - AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA**

**PRG - Zona E Agricola - Art. da 16 a 28 N.T.A. vigente P.R.G.**

Area produttiva destinata all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo - capitale agrario.

Osservanza dei seguenti parametri: - lotto edificabile minimo: 10.000 mq.;



## COMUNE DI FOGGIA

Palazzo di Città - Piano 3° Corso G. Garibaldi, n. 58 - 71121 Foggia / Tel. Centr. 0881/792111

### AREA TECNICA - Servizio Urbanistica

- indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.; quest'ultimo non può essere applicato ad aree già asservite o comunque pertinenti agli edifici esistenti, alla data di adozione del P.R.G., se non per ampliamenti degli stessi (art. 50 delle N.T.A.);
- altezza massima dei fabbricati: 9,00 mt.; - distanza minima dai confini :10,00 mt.;
- distanza minima dal confine stradale: 10,00 mt., e comunque nel rispetto del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- distanza minima dal tracciato ferroviario: 30,00 mt. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

È ammessa la costruzione di nuove stalle, fienili, serre, silos e magazzini, adiacenti o distaccati dai precedenti, nella misura stabilita dalle leggi regionali vigenti e con le seguenti prescrizioni: - indice fondiario massimo: 0,03 mc/mq.;

- altezza massima: 9,00 mt (i silos non hanno limiti di altezza)
- distanza minima dai confini: 10,00 mt.; - distanza dai cigli stradali: 10,00 mt.

Le stalle devono distare almeno 20,00 mt dagli edifici residenziali agricoli e 100,00 mt dalle zone residenziali esistenti o previste dal piano. Tale necessità deve risultare da un piano di utilizzazione o di sviluppo aziendale con le caratteristiche evidenziate dall'art. 23 delle NTA.

Le nuove costruzioni, registrate trascritte a cura del proprietario saranno riportate dagli uffici tecnici comunali in mappa. Risulteranno così asservite alla proprietà agricola e dovranno risultare all'interno dei piani di utilizzazione o di sviluppo.

Gli edifici adibiti a residenza degli agricoltori esistenti alla data di adozione del piano possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% della superficie utile; con l'esclusione di quelli evidenziati nell'art. 25, possono essere demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

È consentito per ogni singola proprietà, esistente alla data di adozione del piano, e per una sola volta, un aumento ulteriore di 120 mq. di superficie utile per l'edificazione residenziale, riadattando locali rustici o elementi di servizio esistenti (stalle, fienili, ecc.) anche attraverso la ristrutturazione edilizia.

È consentita la trasformazione a fini agri-turistici del manufatto, in osservanza ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 22/5/1985, conservando la superficie utile e il volume esistente.

Gli edifici adibiti ad usi agricoli e produttivi legati all'agricoltura (stalle, fienili, magazzini, ecc.) possono essere restaurati, ristrutturati, ampliati nella misura del 15% ovvero demoliti e ricostruiti nella misura esistente.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a fini artigianali o commerciali.

#### PIANO COMUNALE DEI TRATTURI - Fascia di rispetto - Cod. 45

Tratturello Cod. 45 / Foggia - Castiglione. Fascia di rispetto (inedificabilità assoluta).

Approvazione Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15/06/2011.

Applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione approvate.

Sono fatte salve, per quanto attiene l'adeguamento degli atti ed elaborati di P.R.G. del Comune di Foggia, le precisazioni regionali riportate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10-02-2009 di cui ai punti 1) punto f) - zona B3 - 2) punto g) - zona B4 - Borgate - 3) lettera F) Zone produttive - lettera G) Elaborati grafici e ricognizione fisico - giuridica - 4) Nuovi elaborati di P.R.G.

Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 dall'ufficio tecnico comunale, su specifica richiesta di soggetto giuridicamente legittimato.

Il presente certificato ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni agli strumenti urbanistici, ambientali e paesaggistici, anche per effetto di misure di salvaguardia.

Le precedenti norme di attuazione valgono compatibilmente con quanto disposto dalle leggi statali 28/01/77 n. 10 e 05/08/78 n. 457 e dalle leggi regionali 12/02/179 n. 6, 31/11/79 n. 66 e 31/05/80 n. 56.

Lo stesso:

- a) contiene la indicazione della vocazione (agricola o edificatoria) di un determinato terreno, in base alla strumentazione urbanistica vigente, con la specificazione di tutte le relative prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- b) ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentoale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l'autonomia impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 24 marzo 2016, n. 586; TAR Lazio, Latina, 22 maggio 2013, n. 482; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2012, n. 2241; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 21, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 21 febbraio 2017);
- c) non risulta idoneo a "fondare una aspettativa qualificata del ricorrente alla destinazione dell'area (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 maggio 2016 - sentenza N. 1914).

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento il ritiro/correzione di eventuale certificato di destinazione urbanistica rivelatosi erroneo, correndo l'obbligo in capo all'Amministrazione di rettificare la distorta rappresentazione della destinazione urbanistica dell'area, non coincidente con le risultanze dello strumento urbanistico. (T.A.R. Puglia Lecce, Sezione II, 13 marzo 2013 sentenza n. 369).

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla Legge.

IL TECNICO SUE

Geom. Giovanni CASOLARO

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Avv. Antonio PUZIO

